

Tribunale del Comando militare 1016
St. P. L. (*Stellplatz posto*)...n. 22/43

sentenza con le motivazioni deposte
dall'O.K.G.R. (*Oberkriegsgerichtsrat* giudice
superiore di guerra)

il -----

ispettore ----di giustizia ---- superiore
archiviata con le motivazioni e le firme dei
giudici

il -----

ispettore ----di giustizia ---- superiore

divenuta esecutiva il -----
(località) -----, il -----

ispettore ----di giustizia ---- superiore

Sentenza
in nome del popolo tedesco!

Nel procedimento contro l'ambulante italiano ENZO FRIGERIO, abitante a Lecco via Giacomo Spreafico n. 1, nato il 24.03.1905 a Lecco, per disponibilità al reato di complicità in attività partigiana, il 18.11.1943 a Bergamo si è riunita la Corte marziale, della quale facevano parte:

i giudici

giudice superiore di guerra dott. Körner come Presidente della Corte

Tenente Schneider *schwere Flak-Abteilung 163* (Dipartimento antiaereo pesante 163)

Sottuff. Faber del Comando militare di Bergamo

il rappresentante dell'accusa

giudice superiore di guerra dott. Schüttemayer, *schwere Flak-Abteilung 163*

il cancelliere

ispettore di giustizia Grebehem

e ha riconosciuto secondo la legge: l'imputato è stato condannato per disponibilità al reato di complicità in attività partigiana a 3 anni di Zuchthaus.

Motivazioni

- I genitori dell'imputato, che è sposato con Antonia Giselanconi e ha 4 figli fra i 4 e i 9 anni, sono l'ambulante Franco (?) Frigerio e sua moglie Ester nata Donate. L'imputato guadagnava ultimamente 3000 lire al mese come ambulante, secondo gli allegati. Membro del partito fascista non è mai stato, ma ha appartenuto a un altro partito. Dal 1925 al 1926 era soldato in un reggimento dell'antiaerea, ma durante la guerra non è stato mandato al fronte. L'imputato, a parte le violazioni commerciali connesse al mestiere di ambulante, nel 1928 in quanto colpevole di tentata rapina e per mancata registrazione del possesso di armi, è stato condannato a 2 anni, 6 mesi e 15 giorni di carcere, più un anno di sorveglianza della polizia. Quanto alla liberazione, a quanto pare gli sono stati condonati 5 mesi.

II. L'imputato è accusato di avere dato collaborazione nell'attività partigiana, nell'autunno del 1943, alle bande che si trovavano in montagna a est del lago di Como in quanto forniva approvvigionamento di munizioni e di alimenti parte a loro e parte fuori.

III. Il processo ha dimostrato al riguardo quanto segue:

Dell'imputato, che esercitando il suo commercio di ambulante girava per molte mense aziendali, girava voce tra la popolazione di Lecco che portava generi alimentari alle bande, che, sempre lui, forniva anche di munizioni.

Un giorno, nell'ottobre del 1943, un V-Mann (*Vertrauensmann* - informatore) impiegato in un ufficio tedesco, che aveva ricevuto il compito di far luce sui collegamenti tra le bande e i residenti a Barzio, in Valsassina, un pomeriggio si accostò all'imputato, al mercato. Di fronte a lui si spacciò per capo di un gruppo forte di 12 uomini. Si lamentò che ai suoi mancavano viveri, armi e munizioni e che avevano in totale 3 pistole.

L'imputato promise quindi all'informatore che avrebbe portato alla banda, di cui quell'uomo sarebbe stato il capo, viveri, armi e munizioni o che quanto meno si sarebbe preoccupato di procurare tutte quelle cose e poi di consegnarle.

L'imputato fece anche rilevare all'informatore, che indossava un cappotto della Marina con la mostrina di capitano, che, siccome si trattava prevalentemente di bande comuniste, bisognava togliere i gradi di capitano, perché non c'era nulla di simile tra loro.

Un giorno o qualche giorno dopo, quando l'informatore si incontrò con l'imputato al mercato a Lecco, gli ricordò la sua richiesta. Quest'ultimo riferì al testimone che due si erano intrufolati nelle bande di Erna per spiarle. Nessuna ulteriore notizia circa la sua precedente offerta. Evidentemente non si fidava abbastanza dell'informatore, oppure considerava prematuro il tempo per effettuare la consegna. In quell'occasione l'imputato, tuttavia, aveva già dichiarato che avrebbe procurato armi automatiche per le bande.

IV. Si è potuto dimostrare questo fatto, oltre che grazie alle dichiarazioni dell'accusato stesso, grazie alla trascrizione della testimonianza dell'informatore, che la Feldgendarmeria ha fatto dell'interrogatorio e che (*? parola nascosta perché la pagina non è completamente aperta*), concordemente alla testimonianza dello Stfw (*Stabsfeldwebel* sergente maggiore) della Feldgendarmeria che ha condotto le indagini contro l'imputato e che ha interrogato l'informatore.

L'imputato ha ammesso di essersi incontrato 2 volte con l'uomo dal cappotto blu. Tuttavia, nega fermamente di essersi presentato come il capo di una banda e di essersi offerto - da parte sua - di fornire a quest'uomo armi e munizioni.

Sarebbe stato l'uomo con il cappotto blu a chiedere solo la fornitura di generi alimentari. Avrebbe inteso acquistare 25 chili di estratto per brodo. L'imputato avrebbe prospettato una tale fornitura al prezzo di 55 lire al chilo. Quando poi si è incontrato con l'uomo dal cappotto blu per la seconda volta e ha parlato con lui della fornitura, questi gli avrebbe comunicato che non poteva prendere 25 chili, perché per lui il prezzo era troppo alto.

Dal momento che il testimone, dunque l'informatore dell'*Abwehrstelle* (*L'Abwehr è stato il servizio d'intelligence militare tedesco dal 1921 al 1944*), nel processo non poteva essere sentito come tale e non poteva essere messo a confronto con l'imputato, perché gli interessi dell'*Abwehrstelle* non lo consentono, la corte marziale non aveva riserve, alla luce delle precedenti dichiarazioni del testimone alla Feldgendarmeria, a riprendere in esame la descrizione dei fatti dell'imputato.

Che sia arrivato per l'imputato un foglio, ritrovato in una baita abbandonata dalle bande con la firma "Bruno Brambilla", nel quale si chiedeva la fornitura di armi e munizioni, e indirizzato "al signor Orlandi o, in sua assenza, al compagno Frigerio (signor)", non è stato dimostrato con assoluta certezza. L'imputato lo ha negato risolutamente fin dall'inizio e

non è escluso che lo scritto fosse destinato anziché a lui, a suo fratello (? *parola non leggibile*), soprattutto perché costui dovrebbe trovarsi con le bande ed è considerato un comunista o almeno è fatto passare come tale da suo fratello.

Dal momento che l'imputato si è offerto di equipaggiare con armi e munizioni la banda di 12 uomini, che sarebbe stata capeggiata dall'informatore, si è reso disponibile alla complicità in attività partigiana, quindi a commettere un reato.

L'imputato per questo è stato condannato secondo il par. 49 capoverso 2 del RStGB (*Reichsstrafgesetzbuch* - codice penale del Reich) in collegamento con il par. 3 del KSSVO (*Kriegssonderstrafrechtsverordnung* - Ordinanza sul diritto penale di guerra).

Il tribunale ha fatto uso della possibilità di attenuare la pena secondo il par. 44, invece della pena di morte o allo Zuchthaus a vita, dunque ha riconosciuto una condanna temporanea allo Zuchthaus, vedi il par. 44 capoverso 2 del RStGB.

Ritiene pertanto adeguata per l'imputato la pena minima concessa di 3 anni di Zuchthaus. Fattore decisivo per questo era principalmente il fatto che l'offerta dell'imputato fosse ritenuta abbastanza indefinita, soprattutto non contenesse alcuna informazione sulla quantità di armi e munizioni cui la fornitura si proponeva. Da qui deriva, come soprattutto è emerso dalla dichiarazione del testimone Montorfano, il quale conosce l'imputato da molto tempo, che per quanto concerne l'imputato si tratti chiaramente, meno che di persona politicamente pericolosa, quanto piuttosto di un uomo estremamente sconsiderato, cui importa principalmente di fare soldi.

In conclusione ne deriva che il precedente penale per complicità in tentata rapina etc. risale a 15 anni fa e che si tratta, per quanto riguarda i precedenti, solo di reati minori.

firmato dr. Körner
giudice superiore di guerra